Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 477.

Assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Provincie, regificati entro l'anno 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745, concernente, tra l'altro, la regificazione di alcuni istituti pareggiati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire norme speciali per regolare l'assunzione in servizio nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti pareggiati di istruzione media tecnica delle nuove Provincie del Regno convertiti in Regi nell'anno 1934;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di ruolo direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Provincie del Regno, che siano stati regificati entro l'anno 1934, potrà essere assunto nei ruoli governativi quando ricorrano le seguenti condizioni:

1° sia stato nominato con regolare deliberazione dell'Ente da cui dipendeva la scuola o l'istituto pareggiato;

2° sia iscritto al Partito Nazionale Fascista;

3° sia munito del prescritto titolo di studio se insegnante e della laurea se di ruolo direttivo;

4° il Ministero dell'educazione nazionale ne abbia accertato, mediante ispezione, l'idoneità all'insegnamento.

Art. 2.

Le assunzioni del personale predetto nei ruoli governativi hanno effetto dal giorno in cui la scuola o istituto è stato regificato e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 102 e 103 del R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1937-XV, n. 478.

Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988, riguardante l'approvazione del nuovo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 803;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere ad aumentare il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'annuo contributo di L. 215.120 (duecentoquindicimilacentoventi) da corrispondere sui normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica in favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino, previsto nel R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 803, è elevato a L. 235.120 (duecentotrentacinquemilacentoventi) a decorrere dal 1° ottobre 1936.

Art. 2.

Per la sistemazione dei gabinetti sperimentali relativi alle materie fondamentali di insegnamento della Scuola di perfezionamento predetta, verrà corrisposto sui normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1936-1937, un contributo straordinario di L. 50.000 (cinquantamila).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 479.

Modificazione dell'ordinamento sindacale dei registi e degli scenotecnici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383, con il quale venne concesso, tra l'altro, il riconoscimento giuridico ed approvato lo statuto del Sindacato nazionale fascista degli scenotecnici;

Viste le determinazioni Ministeriali d'inquadramento in data 14 gennaio 1936 e 6 febbraio 1936, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1936 e 2 marzo 1936;

Vista la deliberazione del Direttorio del Sindacato nazionale fascista degli scenotecnici in data 18 settembre 1936;

Vista la domanda in data 15 ottobre 1936, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti chiede l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione dei registi e degli scenotecnici;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato nazionale fascista degli scenotecnici, riconosciuto giuridicamente col Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383, già aderente alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, passa a far parte della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, assumendo la denominazione di « Sindacato nazionale fascista registi e scenotecnici ».

È approvato lo statuto del Sindacato predetto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato col Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, ai seguenti Sindacati interprovinciali fascisti registi e scenotecnici, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

1. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Torino e competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.
2. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Milano e competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.
3. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Trieste e competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Zara.
4. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Venezia e competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.
5. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Bologna e competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
6. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Genova e competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.
7. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Firenze e competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena e Terni.
8. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Roma e competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Cagliari, Campobasso, Chieti, Frosinone, Littoria, Macerata, Nuoro, Pesaro, Pescara, Rieti, Roma, Sassari, Teramo e Viterbo.
9. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Napoli e competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Taranto.
10. Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici con sede in Palermo e competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 87. — MANCINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista registi e scenotecnici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il Sindacato nazionale fascista registi e scenotecnici.

Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che lo compongono.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale è formato:

a) dai Sindacati interprovinciali registi e scenotecnici;

b) dagli Enti ed Istituti assistenziali creati per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore della categoria dei registi e scenotecnici.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività dei registi e scenotecnici, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati aderenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle Autorità competenti;

b) coordina le attività delle Associazioni aderenti per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria in armonia con gli interessi superiori della cultura e dell'arte nazionale;

c) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle attività e capacità degli appartenenti alla categoria;

d) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

e) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti;

f) promuove ogni azione consentita dalle vigenti leggi, per l'affermazione dell'arte della regia, e dei diversi rami tecnici dello spettacolo per la difesa delle ragioni dell'arte stessa e coordina l'attività svolta, agli stessi fini, dalle Associazioni aderenti;

g) procede alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi;

h) designa e nomina, attraverso la Confederazione, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità o della Confederazione, nonchè dal presente statuto;

l) il Sindacato sottopone inoltre alla competente Corporazione ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le questioni e i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini dell'esplicazione dell'attività normativa ad essa spettante, nonchè gli accordi da esso conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della citata legge.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 2, lettera b), del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica dell'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle corporazioni ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado aderenti al Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

Art. 8.

Qualora il Direttorio del Sindacato nazionale deliberi la costituzione di sezioni interne nel seno dei Sindacati interprovinciali come previsto nello statuto dei Sindacati stessi, potrà anche stabilire la costituzione di corrispondenti sezioni nel seno del Sindacato nazionale.

Le sezioni costituite quali organi interni del Sindacato nazionale avranno esclusivamente il compito di esaminare i problemi generali e nazionali relativi alle attività per le quali sono costituite, formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo risoluzioni, da sottoporre agli organi direttivi del Sindacato nazionale.

Con le deliberazioni concernenti la costituzione delle sezioni il Direttorio nazionale stabilirà anche le norme occorrenti per disciplinarne la composizione ed il funzionamento.

Tali deliberazioni dovranno essere approvate dalla Confederazione e ratificate dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 10.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttori fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio, il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i sindaci.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai sindaci. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio dei Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, inviti scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo, ed il resoconto morale della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per alzata e seduta e per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti il Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di deliberazione del bilancio preventivo, il Consiglio potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modifiche che fossero richieste dagli organi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti a Sindacati di primo grado;

d) elezione del Segretario e dei membri del Direttorio;

e) elezione ogni anno di tre sindaci da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati aderenti;

f) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone di nove membri dei quali otto sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria ed uno è nominato fra gli appartenenti alla categoria dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Del Direttorio potrà anche far parte un rappresentante degli Enti od Istituti assistenziali aderenti al Sindacato, designato dagli organi direttivi degli Enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 13.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai sindaci.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora i membri del Direttorio che vengano a cessare dalla carica raggiungano il numero di tre, dovrà provvedersi entro due mesi alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulla convocazione del Consiglio;

d) decide sull'ammissione dei singoli soci nei Sindacati di primo grado in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi;

e) delibera a norma del precedente art. 4, sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto;

i) formula voti, da comunicare alle Autorità competenti, su questioni d'interesse nazionale che riguardino gli appartenenti alle categorie rappresentate;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

m) esercita, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio nel suo seno, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

La sua elezione deve essere comunicata al presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Art. 16.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti al Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, deve essere sottoposto, a cura del segretario all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 19.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento della cultura degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 21.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo e con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dal Consiglio. Dopo l'approvazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi stabiliti dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni anno tre sindaci i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 25.

I contratti collettivi a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali sono di competenza del Sindacato nazionale.

Art. 26.

I Sindacati interprovinciali, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modificazione di un contratto esistente, debbono darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale può impartire le direttive che ritenga del caso, intervenire con un proprio delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, e può altresì avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze o la stipulazione di contratti, quando, a suo giudizio, essi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi.

Art. 27.

Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione di tutte le trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione di contratti collettivi o per la modificazione di contratti esistenti, di competenza del Sindacato nazionale medesimo o dei Sindacati di primo grado.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il segretario del Sindacato nazionale provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado, sulla espulsione dei soci dei Sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui debba essere proposta, dalla Confederazione stessa al Ministero delle corporazioni la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, oppure lo scioglimento dei rispettivi Direttori o di quello del Sindacato stesso, o la revoca del riconoscimento giuridico a norma rispettivamente dell'art. 8, comma 3°, e dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 31.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 32.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati aderenti, riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti registi e scenotecnici.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito, come Associazione sindacale di primo grado, il « Sindacato interprovinciale fascista registi e scenotecnici ».

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di. . . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista registi e scenotecnici, ne accetta i principii e si sottopone allo statuto e a tutte le deliberazioni ed istruzioni che esso riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza.

Aderisce altresì, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, coloro che esercitano l'arte della regia o uno dei diversi rami tecnici collaboranti all'arte dello spettacolo od altre attività affini inquadrabili nel Sindacato per determinazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore della attività degli appartenenti alla categoria rappresentata, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando, eventualmente, proposte alle Associazioni di grado superiore;

c) promuove e favorisce, anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti e nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge ogni iniziativa tendente al perfezionamento artistico della categoria, allo sviluppo della previdenza ed assistenza sociale degli appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

d) svolge, nell'ambito della propria competenza e della propria circoscrizione, ogni azione consentita dalle vigenti leggi, per l'affermazione dell'arte esercitata dagli appartenenti alla categoria e per la difesa delle ragioni dell'arte stessa;

e) procede alla stipulazione di contratti collettivi e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

f) assiste gli appartenenti alla categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

g) dà parere, ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli appartenenti alle categorie rappresentate e per i quali non sia stato stipulato il contratto collettivo di lavoro;

h) designa e nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, da regolamenti o da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) appartenere alla categoria rappresentata;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre Associazioni sindacali e avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che risiedano in Italia da almeno dieci anni e siano in possesso degli altri requisiti, possono essere ammessi come soci del Sindacato, ma non possono essere nominati od eletti ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati nei modi prescritti dagli organi sociali e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Art. 6.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato. Qualora esso non ritenga di accoglierla, è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al Sindacato nazionale, salvo per l'interessato, in caso di negata ammissione da parte del Sindacato nazionale stesso, il ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 7.

L'iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari: vale per l'intero anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e s'intende tacitamente rinnovata per egual tempo per periodi successivi, se non sia presentato formale atto scritto di dimissioni, almeno un mese prima della fine dell'anno in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 11.

Con determinazione del Direttorio del Sindacato nazionale da approvarsi dalla Confederazione e da ratificarsi dal Ministero delle corporazioni, i soci del Sindacato potranno essere riuniti in sezioni in rapporto alle specifiche attività da essi esercitate (registi di cinema, registi di radio, ecc.).

Tali sezioni sono organi interni del Sindacato ed hanno esclusivamente il compito di esaminare i problemi particolari e locali relativi alle attività per le quali sono costituite, formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo risoluzioni da sottoporre agli organi direttivi del Sindacato.

Le norme occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento di tali sezioni saranno stabilite dal Direttorio del Sindacato nazionale e soggette alla approvazione e alla ratifica di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato; ri riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai sindaci. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante inviti scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, e nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i sindaci.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 14.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 15.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato, nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al segretario del Sindacato, i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione del segretario e dei membri del Direttorio;

d) elezione, ogni anno, di tre sindaci, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato si compone di nove membri, dei quali otto sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti, ed uno è nominato dalla locale Sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra fra i propri soci iscritti al Sindacato stesso.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 17.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dai sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato pre la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora i membri del Direttorio che vengano a cessare dalla carica raggiungano il numero di tre, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 18.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulla convocazione delle assemblee dei soci;

d) delibera, a norma dell'art. 6, sulle domande di ammissione dei soci al Sindacato;

e) designa i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli appartenenti alle categorie rappresentate ove per essi non sia stato stipulato il contratto collettivo di lavoro;

g) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle successive disposizioni;

h) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni ai sensi di legge;

i) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

l) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 19.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione, ed approvata a norma di legge.

Art. 20.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative locali, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.
È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.
Vigila e cura l'osservanza della disciplina; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Art. 21.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.
I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.
In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate. L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, dovrà essere sottoposto, a cura del segretario all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 23.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci del Sindacato, dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento della cultura degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile del Sindacato sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.
I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 26.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dall'assemblea dei soci. Dopo l'approvazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

I sindaci hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Direttorio del Sindacato.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 29.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo il caso in cui il Sindacato nazionale eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del rispettivo statuto.

Art. 30.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Art. 31.

Il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione del Sindacato nazionale.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al Sindacato nazionale entro tre giorni dalla notifica del ricorso, perchè, ove lo creda, possa intervenire nel giudizio.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 32.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici o sindacali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 33.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca gli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale.

Art. 34.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato nazionale la espulsione del socio, quando questi abbia violato il disposto dell'art. 8 del presente statuto, od abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni che siano contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha il diritto di ricorrere al presidente della Confederazione nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 35.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei soci del Sindacato.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'assemblea dei soci. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti della Confederazione e del Sindacato nazionale ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 480.

Modificazione dell'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2364, relativo alla concessione della medaglia militare di lunga navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 98, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 19 dicembre 1935, n. 2364;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 del R. decreto 19 dicembre 1935, n. 2364, è sostituito dal seguente con effetto dall'entrata in vigore del Regio decreto medesimo:

« Art. 5. — E' considerato valevole agli effetti della concessione di cui sopra il periodo in cui il militare in servizio non abbia potuto svolgere la prescritta attività di volo:

a) per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio;

b) per prigionia di guerra in seguito ad operazioni aeree di guerra o di polizia coloniale;

c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualità di addetto aeronautico, quando al militare stesso non siano assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attività di volo;

d) per corsi speciali d'istruzione in Italia o all'estero quando non vengano forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attività aerea prescritta;

e) per causa di forza maggiore dovuta a sospensione dall'attività aerea di reparti per ordine del Ministero, sempre che la durata di interruzione, a solo giudizio del Ministero stesso, sia ritenuta causa determinante la mancata attività minima prescritta.

« Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che abbiano comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano è computato per intero.

« Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile è computato per intero.

« Le circostanze di cui sopra dovranno sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 481.

Trattenimento in servizio di militari di truppa incorporati nella Regia aeronautica nel settembre 1935 e nominati aiuto specializzati nelle categorie radiotelegrafisti, radioaerologisti ed automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096,

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I militari e graduati di truppa che vennero incorporati nella Regia aeronautica nel settembre 1935, siccome provenienti dallo scaglione della leva di mare assegnato in detto anno all'Aeronautica stessa e che durante la prestazione del servizio furono nominati aiuto specializzati per le categorie ragiotelegrafisti, radioaerologisti e automobilisti, continueranno a prestar servizio quali trattenuti per mobilitazione parziale fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1937-XV, n. 482.

Trattenimento in servizio di militari di truppa nati nel 1914, incorporati nella Regia aeronautica e nominati aiuto aiutanti di sanità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e modificato con la legge 6 giugno 1935, n. 1096;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I militari e graduati di truppa nati nel 1914, che furono incorporati nella Regia aeronautica col 2° scaglione delle reclute della classe 1914, e quelli che vennero incorporati nel settembre 1935, siccome provenienti dallo scaglione della leva di mare assegnato in detto anno all'Aeronautica i quali tutti durante la prestazione del servizio furono nominati aiuto aiutanti di sanità, continueranno a prestar servizio quali trattenuti per mobilitazione parziale, fino al giorno che sarà determinato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 80. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 aprile 1937-XV.

Franchigia doganale per un determinato contingente di alcuni concimi azotati.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Decreta:

In aggiunta al contingente stabilito con il decreto del 31 gennaio 1937-XV, e con decorrenza dalla stessa data, 1° gennaio 1937-XV, è concessa la importazione in esenzione dal dazio per i seguenti altri quantitativi di concimi azotati, di cui, rispettivamente, ai numeri 2 e 4 della sottovoce 715-*b* della tariffa doganale:

nitrato di calcio . . . . . . tonn. 20.000
solfato di ammonio . . . . . tonn. 30.000

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso sarà comunicato al Parlamento.

Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1307)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 17 aprile 1937-XV, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, con il quale si autorizza la spesa di L. 18.000.000 per provvedere all'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici su i valichi alpini.

(1291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Dispersione di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Murru Antonio, di Torino, contrassegnati col n. 46, sono stati dichiarati dispersi, e non verranno sostituiti, avendo la ditta stessa cessato la fabbricazione.

(1261)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Loeffler Oscar, di Milano, contrassegnati col n. 145, sono stati deformati.

(1262)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali d'interessi su rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute n. 22 e 23 di L. 300 ciascuna relative alle rate semestrali d'interessi scadute al 1° luglio 1933 ed al 1° gennaio 1934, appartenenti al certificato di rendita del già cons. 5 % n. 247905 di annue lire 600 di rendita, intestato a Lo Savio Anna Maria fu Marco, moglie di Serino Romano Nicola fu Angelo Michele, e vincolato come dote della titolare.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1254)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 55 — Numero del certificato provvisorio 4174 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Graif Gina di Carlo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 56 — Numero del certificato provvisorio 13976 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Scoeweger Giuseppe fu Giuseppe — Capitale L. 2.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 57 — Numero del certificato provvisorio 17355 — Consolidato 5 % — Data di emissione 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Dilitz Ferdinando fu Luigi — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 58 — Numero del certificato provvisorio 2238 — Consolidato 5% — Data di emissione: 23 dicembre 1923 Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Camin Tullio di Germano — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 59 — Numero del certificato provvisorio 11576 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Franzoi Fortuna — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 60 — Numero del certificato provvisorio 12978 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Benuzzi Mario di Tullio — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 61 — Numero del certificato provvisorio 2486 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Franchini Fortunato fu Giovanni — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 62 — Numero del certificato provvisorio 23816 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Scandiani Giovanni fu Domenico — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 63 — Numero del certificato provvisorio 219755 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Pesaro — Intestazione: Galeotti Giuseppe fu Giovanni — Capitale L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti 64 — Numero del certificato provvisorio 16266 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Carli Geremia fu Lorenzo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 65 — Numero del certificato provvisorio 10139 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Panificio « Girardi e Giacomini » di Villazzano — Capitale L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti 66 — Numero del certificato provvisorio 4175 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Profaiser Luigi fu Bernardo — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del certificato smarrimen. 67 — Numero del certificato provvisorio 2581 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Poiani Giuseppe fu Giovanni — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 68 — Numero del certificato provvisorio 6698 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia di Pola — Intestazione: Verch Luigi fu Felice — Capitale L. 500

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(419)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Media dei cambi e dei titoli

del 19 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,46
Francia (Franco)	84,90
Svizzera (Franco)	433,75
Argentina (Peso carta)	5,79
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,1725
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6960
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	361,70
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8180
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,25
Id. 3,50 % (1902)	71,20
Id. 3,00 % (Lordo)	54,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Rendita 5 % (1935)	91,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,95
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	791586	315 —	Perron Ettore di *Emilio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Emilio* fu Luigi dom. a Oulx (Torino).	Perron Ettore di *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Francesco-Emilio* fu Luigi dom. a Oulx (Torino).
Id.	791954	140 —	Perron *Maria* di *Emilio*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Emilio* fu Luigi, dom. a Oulx (Torino).	Perron *Lorenzina-Maria* di *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Francesco-Emilio* dom. a Oulx (Torino).
Redim. 3,50 % (1934)	130518	168 —	Santella *Elena-Mafalda* fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Giuseppina Ferella fu Vincenzo ved. di Santella *Antonio* domiciliata a Paganica (Aquila).	Santella *Elisa-Mafalda* fu *Antimo*, minore, sotto la p. p. della madre Giuseppina Ferella fu Vincenzo, ved. di Santella *Antimo* dom. a Paganica (Aquila).
Buono Tesoro (1940) Id. Id.	1704 Serie IV 1691 Serie III 1728 Serie II	300 — 25 — 500 —	Capra Gerolamo fu Anotnio, minore sotto la p. p. della madre Volante *Rosa* fu Gerolamo. ved. Capra, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria)	Capra Gerolamo fu Antonio minore sotto la p. p. della madre Volante *Paola*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	318858	210 —	*Fusco* Raffaele fu Lodovico dom. in Napoli, sottoposta ad ipoteca.	*De Fusco* Raffaele ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	442142	1116, 50	*Hoessler* Marcella fu Federico dom. in Firenze con usufr. vit. a Zabban Clotilde fu Achille moglie di Zanobini Luigi dom. a Firenze.	*Kossler* o *Koessler* Marcella ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	606859	189 —	*Bottini* Giuseppe di Felice, dom. in Oleggio (Novara).	*Bottino* Giuseppe ecc., come contro.
Id.	759252	528, 50	Alfano Domenica fu Antonino, nubile, dom. in Palermo, con usufr. vit. a Riccobono *Giosuè* fu Francesco.	Alfano Domenica fu Antonino, nubile, dom. in Palermo, con usufr. vit. a Riccobono *Filippo-Giosuè* fu Francesco.
Cons. 3,50 % (1902)	1746	266 —	Lissi Carola fu Carlo, nubile, dom. in Torino.	Lissi Carola o *Carolina* fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Furno Maria ved. Lissi Carlo*, dom. in Torino.
Id.	1745	266 —	Lissi Umberto fu Carlo dom. in Torino.	Lissi Umberto fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Furno Maria ved. Lissi Carlo* dom. in Torino.
Redim. 3,50 % (1934)	412382	94, 50	Cavalli Maria fu Giovanni, *minore, sotto la p. p. della madre Figone Luigia fu Antonio ved. di Cavalli Giovanni*, dom. a Varese Ligure (Spezia).	Cavalli Maria fu Giovanni dom. a Varese Ligure (Spezia).
Cert. Credito all'ordine 5 %	404	655 —	*Bossi* Luigi fu Pietro.	*Bassi* Luigi fu Pietro.
Redim. 3,50 % (1934)	33341	311, 50	*Di Manno* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manno* dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Manni* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manni* dom. a Sansevero (Foggia).
Id.	146215	38, 50	*Di Manno* Gustavo fu *Francesco Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manno* dom. a Sansevero (Foggia).	Di *Manni* Gustavo fu *Luigi-Francesso* ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	146801	59, 50	*Mathews* Anna fu Giorgio-Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Ammirato Giuditta-Marina vedova di *Mathews* Giorgio-Teodoro, oggi moglie in seconde nozze di Bruzzone Girolamo, dom. in Genova.	*Matthews* Anna fu Giorgio-Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Ammirato Giuditta-Marina vedova di *Matthews* Giorgio-Teodoro, oggi moglie in seconde nozze di Bruzzone Girolamo, dom. in Genova.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Obbl. Venezie 3,50	183	402,50	Del Zotto Anna, Maria, Giovanni, *Vettorina*, Giuseppina, fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Bragadin Renata ved. Del Zotto Luigi e Del Zotto Caterina fu Luigi, tutti dom. a Mel (Belluno) eredi indivisi del detto loro padre.	Del Zotto Anna, Maria, Giovanni, *Vettorina-Alessandra detta Vettorina*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 (1934)	148276	360 50	Bai Anna-Virginia fu Antonio, nubile, dom. a Varese (Como) con usufrutto vit. a Vedani *Elidia* fu Giuseppe ved. di Bai Antonio, dom a Varese.	Bai Anna-Virginia fu Antonio, nubile, dom. a Varese (Como) con usufrutto vit. a Vedani *Lidia*, ecc. come contro.
Id.	71799	94,50	Accusani Cristina di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto vit. a favore di Accusani *Maria* fu Giov. Battista, nubile, dom. in Acqui (Alesasndria).	Accusani Cristina di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto vit. a favore di Accusani *Marianna* fu Giov. Battista, nubile, dom. in Acqui (Alessandria).
Cons. 3,50 (1906)	847324	70 —	De Fanti Anna Maria fu *Cesare*, minore, sotto la p. p. della madre Vittani Luigia ved. De Fanti, dom. a Como.	De Fanti Anna-Maria fu *Carlo*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 (1934)	221563	147 —	Mendillo *Augusta* fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Onofrio Annunziata fu Alessio, ved. Mendillo, dom. a Tripoli.	Mendillo *Grazia-Augusta* ecc. come contro.
Id.	295523	1050 —	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, nubile, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred, tutti figli di Trupiano Felice ed eredi indivisi di Trupiano Marianna fu Faro dom. a Cinisi (Palermo) con usufr. vit. a Trupiano Maria fu Faro moglie di Randazzo Giuseppe dom. a Cinisi (Palermo).	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, nubile, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred, tutti figli di Trupiano Felice, *i primi tre minori sotto la p. p. del padre* ed eredi indivisi, ecc. come contro.
Rendita 5% (1935)	78419	1130 —	Barsi Caterina fu Giulio in Chiarini, dom. in Firenze, con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Barsi Caterina fu Giulio, in Chiarini, dom. in Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Maria-Antonia* fu Cristoforo ved. Maruzzi, dom. a Pisa.
Redim. 3,50 (1934)	99293	1130 —	*Borsi* Maria fu Giulio in Bordoni, dom. a Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo ved. Maruzzi dom. a Pisa.	*Barsi* Maria fu Giulio in Bordoni, dom. a Firenze, con usufr. vit. a Piacentini *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
Id.	260410	80,50	Dato Giuseppe fu Francesco con usufr. vit. a Castellano *Filippa* fu Giuseppe vedova Dato Francesco.	Dato Giuseppe fu Francesco, con usufr. vit. a Castellano *Maria-Filippa*, ecc. come contro.
Id.	361421	2853,50	Borgogno *Iolanda-Letizia*, fu Eduardo, minore, sotto la p p. della madre Scarsello Maddalena fu Bartolomeo, ved. Borgogno, dom. a La Morra (Cuneo).	Borgogno *Iolanda-Maria-Letizia* fu Eduardo, ecc. come contro.
Id.	491910	791 —	Barsi Luisa fu Giulio in Quaglia, dom. in Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo, ved. Maruzzi, dom. a Pisa.	Barsi Luisa fu Giulio in Quaglia, dom. in Firenze con usufr. vit a Piacentini *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
Id.	22577	52,50	Paredi Giuseppe fu Eusebio, dom. in Canzo (Como).	Paredi Giuseppe fu Eusebio, *minore, sotto la p. p. della madre Sormani Maria ved. Paredi*, dom. in Canzo (Como).
Id.	22576	52,50	Paredi Teresa fu Eusebio, nubile, dom. in Canzo (Como).	Paredi Teresa fu Eusebio, *minore, sotto la* p. p. *della madre Sormani Maria ved. Paredi*, dom. in Canzo (Como).
Id.	209923	73,50	*De Crescenzo* Maria-Concetta, fu Pellegrino, moglie di Buonicanti Antonio, dom. in Mercato S Severino, con vincolo dotale.	*De Criscienzo* Maria-Concetta, ecc. come contro.
Id.	418390	59,50	Zanoni Laura, minore, sotto la *tutela di Zanoni ved Maria* dom. a Cloz (Trento).	Zanoni Laura *fu Vittorio, minore, sotto la p. p. della madre Angeli Maria ved. Zanoni.*
Id.	7385	17,50	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Andrea* fu Giacomo, dom. a New York	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Giuseppe-Andrea*, ecc. come contro.
Id.	11186	17,50	Moglia Teresa fu Antonio, moglie di *Andrea* Isola fu *Stefano* dom. a Rovegno (Pavia).	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Giuseppe-Andrea* fu *Giacomo* dom. a Rovegno (Pavia).
Id.	35422	70 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	111624	1250 —	*Gervasio* Teresa di Luigi, dom. a Napoli.	*Cervasio* Teresa di Luigi, dom. a Napoli.
Id.	11625	1250 —	*Gervasio* Angela di Luigi, dom. a Napoli.	*Gervasio* Angela di Luigi, dom. a Napoli.
Cons. 3,50% (1906)	221443	840 —	Santiano *Teresa* di Matteo, ved. del cav. Adami Giambattista, dom. in Cuneo.	Santiano *Maria-Teresa* ecc. come contro.
Cert. di cred. 5%	2299	1005 —	*Spanapeli* Gio. Battista fu Sebastiano.	*Spaccapeli* Gio. Battista fu Sebastiano.
Redim. 3,50% (1934)	307633	42 —	Caputo Maddalena fu *Francesco*, nubile, dom. in Carosino (Taranto).	Caputo Maddalena fu *Biagio-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Musacchio Maria Giuseppa fu Michele*, dom. in Carosino (Taranto).
Id.	307634	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	328836	17,50	Caputo Maddalena fu Francesco, *minore*, sotto la p. p. della madre *Musciacchio Giuseppa* fu Michele dom. in Carosino (Taranto).	Come sopra.
Id.	205854	234,50	Fossati Paola-Anita e Pietro fu Bonaventura, minori sotto la p. p. della madre Rivano *Bianca* fu Antonio, ved. Fossati dom. a Genova, con usufr. vit. a Rivano *Bianca* fu Antonio ved. Fossati Bonaventura dom. a Genova.	Fossati Paola-Anita e Pietro fu Bonaventura, minori sotto la p. p. della madre Rivano *Bianca-Maria* fu Antonio, ved. Fossati dom. a Genova, con usufr. vit. a Rivano *Maria Bianca*, ecc. come contro.
Id.	223643	112 —	Arrighini *Silvio* fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Bontempi Maddalena dom. a S. Polo, frazione di Brescia.	Arrighini *Silvia* ecc. come contro.
Id.	383472	210 —	Magni *Silvia* di Paolo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Magni *Maria-Silvia-Giuseppa* di Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	611507	262,50	*Pirelli* Pietro fu Vincenzo, dom. a Varese Ligure.	*Cirelli* Pietro fu Vincenzo, dom. a Varese Ligure.
Redim. 3,50% (1934)	159727	70 —	Gerbi *Carolina* fu Sebastiano, moglie di Tartaglino Giuseppe fu Secondo, dom. in Asti (Alessandria).	Gerbi *Carlotta* ecc. come contro.
Id.	107878	409,50	Picchini *Armando* di Antonio, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Torano Nuovo (Teramo).	Picchini *Ermanno*, ecc. come contro.
Id.	423922	700 —	Paviolo Italo fu Giovanni dom. a Cuneo, con usufr. vit. a Goano *Albina*, fu Michele, vedova Paviolo Giovanni dom. a Cuneo.	Paviolo Italo fu Giovanni dom. a Cuneo, con usufr. vit. a Goano *Maria-Cristina-Albina* fu Michele, vedova Paviolo Giovanni dom. a Cuneo.
Id.	76272	14 —	Landolfo *Immacolata* fu Pasquale, minore, sotto la p. p. della madre Romano Concetta fu Giuseppe, ved. Landolfo Pasquale, dom. a Leverano (Lecce).	Landolfo *Concetta-Immacolata* ecc. come contro.
Id.	64626	98 —	Alghisio *Carlo* fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Massari *Gina* fu Angelo, vedova Alghisio Michele, *domiciliato* a Milano.	Alghisio *Carla* fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Massari *Angela* fu Angelo, vedova Alghisio Michele, *domiciliata* a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi inetresse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(799)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1937 - Anno XV.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bergamo	Castione della Presol.	B	—	1
Cosenza	Altomonte	B	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Foggia	Vico del Gargano	C	—	1
Frosinone	Anagni	O	—	2
Lecce	Campi	O	—	1
Messina	Torregrotta	B	—	1
Pavia	Zinasco	B	1	—
Perugia	Spoleto	B	—	1
Potenza	Viggianello	B	—	1
Roma	Arcinazzo	O	1	1
Sassari	Terranova Pausania	O	-	1
			2	13
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Rasún Valdaora	B	—	1
Enna	Nicosia	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	1	—
Sondrio	Poggiridenti	B	—	1
Verona	Vestenanuova	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Bosco Marengo	B	1	—
Id.	Capriata d'Orba	B	1	—
Aosta	Bard	B	—	7
Id.	Champocher	B	5	—
Id.	Id.	B Cap	1	—
Id.	Fiorano Canavese	B	1	—
Id.	Pont Bozet	B	4	—
Bergamo	Bossico	B	—	1
Id.	Casazza	B	—	1
Id.	Cerete	B	—	4
Id.	Entratico	B	1	2
Id.	Parzanica	B	1	4
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Villa d'Ogna	B	—	—
Id.	Id.	B S	1	—
Bolzano	Laces	B	1	—
Id.	Prato allo Stelvio	B	—	1
Brescia	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Ghedi	B	2	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	—
Id.	Pian d'Artogne	B	1	—
Id.	Pisogne	B	1	—
Id.	Quinzano d'Oglio	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Campobasso	Gallo Matese	B	1	—
Id.	Palata	B	1	—
Id.	Roccasicura	B	1	—
Com	Malgrate	B	—	1
Cremona	Cincia de' Botti	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta Epizootica.			
Cremona	Cremona	B	—	1
Forlì	Cesena	B	—	2
Genova	Genova	B	—	2
Id.	Vobbia	B	1	—
Imperia	Chiusanico	B	1	—
Pavia	Bereguardo	B	—	1
»	Frascarolo	B	1	—
Perugia	Cerreto di Spoleto	B	—	1
Pistoia	Pieve a Nievole	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Terni	Amelia	B	—	1
Trento	Malè	B	2	—
Id.	Rabbi	B	2	—
Varese	Angera	B	—	1
Venezia	S. Michele del Quarto	B	1	—
			41	34
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Serra San Quirico	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	1	—
Belluno	Lozzo Cadore	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Id.	S. Stefano di Cadore	S	—	1
Bolzano	Ultimo	S	—	1
Imperia	Dolceacqua	S	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	S	—	1
Potenza	Anzi	S	—	1
Teramo	Bisenti	S	—	1
			1	9
	Peste e setticimia dei suini.			
Ancona	Genga	S	—	1
Id.	Sassoferrato	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	9	—
Id.	Cortona	S	—	1
Id.	Foiano della Chiana	S	—	1
Id.	Monte S. Savino	S	1	—
Avellino	Calabritto	S	—	1
Bologna	San Giorgio di Piano	S	—	1
Chieti	Torino di Sangro	S	3	—
Como	Barzanò	S	1	—
Id	Sirone	S	1	—
Cremona	Bagnolo Cremasco	S	1	—
Cuneo	Savigliano	S	—	1
Forlì	Cesena	S	—	1
Gorizia	Montespino	S	1	—
Modena	Sassuolo	S	—	1
Novara	Novara	S	1	1
Padova	Fontaniva	S	—	1
Id.	Selvazzano	S	1	—
Id.	Torreglia	S	1	—
Parma	S. Lazzaro Parmense	S	1	—
Perugia	Perugia	S	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	S	—	6
Reggio Emilia	Reggio Emilia	S	—	1
Roma	Ariccia	S	1	—
Id.	Rocca Priora	S	1	—
Id.	Roma	S	4	1
Siena	Castelnuovo Berarden.	S	1	1
Id.	Poggibonsi	S	1	3
Id.	Siena	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Id.	Vallarsà	S	1	—
Zara	Zara	S	—	2
			32	26

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Morva.			
Alessandria	Casale Monferrato	E	—	1
Genova	Genova	E	1	—
Lecce	Galatone	E	—	1
Id.	Montironi di Lecce	E	—	2
			1	4
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Agrigento	E	3	—
Id.	Aragona	E	1	2
Id.	Racalmuto	E	—	2
Id.	Raffadali	E	2	1
Bari	Bisceglie	E	—	1
Id.	Terlizzi	E	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Id.	Campofranco	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	4	1
Catania	Caltagirone	E	2	—
Chieti	Pretoro	E	—	1
Imperia	Imperia	E	—	1
Littoria	Gaeta	E	—	1
Messina	Messina	E	—	1
Palermo	Altofonte	E	2	—
Id.	Bagheria	E	9	—
Id.	Belmonte Mezzagno	E	4	—
Id.	Carini	E	32	—
Id.	Casteldaccia	E	—	2
Id.	Palermo	E	—	7
Id.	Partinico	E	3	—
Id.	Piana dei Greci	E	4	1
Id.	Santa Cristina Gela	E	5	—
Id.	Termini Imerese	E	2	—
Pistoia	Pistoia	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id	Fisciano	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Pugliano	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	2
Id.	Nocera Superiore	E	3	—
Id.	Sala Consilina	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	E	1	2
Id.	San Severino	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	10	—
Id.	Calatafimi	E	1	3
Id.	Castellammare del Golfo	E	11	—
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Partanna	E	3	—
Id.	Salemi	E	[illegible]	—
			122	32
	Rabbia.			
Ancona	Ripe	Can	—	1
Treviso	Meduna di Livenza	Can	—	1
			—	2
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	2
Aquila degli Abruzzi	San Demetrio	O	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Campobasso	Baranello	O	4	—
	Segue Rogna.			
Campobasso	Campolieto	O	3	—
Id.	Pescopennataro	O	117	—
Id.	San Pietro Avellana	O	13	—
Frosinone	Amaseno	O	—	1
Genova	Borzonasca	O	27	34
Gorizia	Cormons	C	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Pesaro Urbino	Montebaroccio	O	—	4
Rieti	Fara Sabina	O	1	—
Id.	Labro	O	1	—
Id.	Leonessa	O	10	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Campagnano	O	—	1
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Roma	O	4	—
Salerno	Sanza	O	13	—
Id.	Sicignano degli Alburni	O	4	—
Sassari	Tempio	Cap	—	5
			207	47
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Bivona	O	1	—
Id.	San Biagio Platania	O	1	—
Catania	Vizzini	O	1	—
Grosseto	Gavorrano	C	1	—
Roma	Gallicano	C	2	—
Id.	Roma	C	3	—
Trapani	Trapani	C	1	—
			10	—
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Gabiano Monferrato	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Belluno	Cortina	B	—	1
Id.	Feltre	B	—	1
Id.	Mel	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Casalecchio di Reno	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	—
Id.	Monteveglio	B	1	—
Id.	San Giov. in Persiceto	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Cremona	Gussola	B	—	1
Id.	Izzano	B	—	1
Id.	Romanengo	B	—	1
Ferrara	Cento	B	—	1
Id.	Sant'Agostino	B	—	1
Id.	Vigarano	B	—	1
Firenze	Fiesole	B	1	—
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Scarperia	O	—	1
Gorizia	Cormons	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	—	1
Imperia	Diano Marina	B	1	—
Lucca	Capannori	B	—	1
Modena	Castelvetro	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	3
Novara	Calasca Castiglione	B	6	—
Id.	Casalvolone	B	2	—
Id.	Cannobio	B	2	—
Id.	Piedimulera	B	—	2
Id.	Vanzone San Carlo	B	2	—
Padova	Ospedaletto Euganeo	B	—	1
Parma	Langhirano	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue Aborto Epizootico			
Parma	Lesignano dei Bagni	B	2	—
Id.	Monchio delle Corti	B	—	1
Id.	Noceto	B	—	1
Id.	Vigatto	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Baiso	B	1	—
Id.	Sant'Ilario	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	2	1
Id.	Guastalla	B	3	—
Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Novellara	B	1	2
Id.	Rio Saliceto	B	2	—
Id.	Scandiano	B	2	—
Id.	Bagnolo	B	1	1
Id.	Poviglio	B	1	—
Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Castelnuovo Sotto	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Ciano d'Enza	B	—	1
Roma	Roma	B	—	6
Siena	Radicondoli	B	—	3
Sondrio	Fusine	B	2	—
Udine	Sacile	B	1	—
Venezia	Portogruaro	B	1	—
Verona	Albaredo	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
			31	45
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	B	1	—
Foggia	Monteleone di Puglia	B	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	3
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Modena	B	—	2
Id.	Sassuolo	B	—	2
Id.	San Cesario sul Panaro	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	1
Roma	Roma	B	3	2
Udine	Cividale	B	—	2
Id.	Codroipo	B	—	2
Id.	Cordenons	B	—	1
Verona	Albaredo	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
Vicenza	Bassano sul Grappa	B	—	2
			4	23
	Diarrea dei vitelli.			
Padova	Carmignano di Brenta	B	1	—
Id.	Calzignano	B	—	1
			1	1
	Influenza.			
Padova	Este	E	—	2
			—	2
	Difterite aviaria.			
Ascoli Piceno	Fermo	P	—	1
Cuneo	Tenda	P	—	1
Genova	Torriglia	P	—	1
			—	3
	Colera dei polli			
Imperia	San Remo	P	3	—
Macerata	Tolentino	P	—	1
Padova	Massanzago	P	2	—
Id.	Padova	P	1	—
Id.	Selvazzano	P	—	1
Id.	Veggiano	P	—	1
Id.	Villa del Conte	P	—	1
Pavia	Vigevano	P	—	1
Udine	Zoppola	P	—	1
Verona	Sanguinetta	P	—	1
			6	7
	Barbone bufalino.			
Foggia	Apricena	Buf	—	1
Salerno	Capaccio	Buf	—	1
			—	2
	Vaiuolo ovino.			
Zara	Zara	O	—	5
			—	5

RIEPILOGO

dal 16 gennaio al 31 detto 1937-XV, n. 2.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattia		
1	Carbonchio Ematico	13	13	15
2	Carbonchio Sintomatico	5	5	5
3	Afta Epizootica	20	45	75
4	Malrossino dei suini	8	10	10
5	Peste e setticimia dei suini	20	29	59
6	Morva	3	4	5
7	Farcino Criptococcico	13	29	156
8	Rabbia	2	2	2
9	Rogna	14	23	254
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	10
11	Aborto Epizootico	22	41	76
12	Tubercolosi bovina	7	16	27
13	Diarrea dei vitelli	1	2	2
14	Influenza	1	1	2
15	Difterite Aviaria	3	3	3
16	Colera dei polli	6	10	13
17	Barbone Bufalino	2	2	2
18	Vaiuolo ovino	1	1	5

B, bovina, Buf. bufalina; O, ovina; Cap. caprina; S. suina; E, equina; P. pollame; Can. canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per il passaggio in servizio permanente di subalterni di complemento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110 e successive modifiche;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 sullo stato degli ufficiali,

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629 e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto, approvato con decreto Ministeriale 20 luglio 1930-X, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti a Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le previdenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

Arma di fanteria	47
Arma di cavalleria	3
Arma di artiglieria	10
Arma del genio	12

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare i subalterni di complemento della rispettiva arma che al 1° novembre 1934 si trovavano in servizio nelle colonie e che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1935 almeno cinque anni di effettivo servizio militare dei quali non meno di due nelle colonie col grado di ufficiale.

I concorrenti non dovranno aver oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente decreto: per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di quattro anni; per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 lo stesso limite è aumentato di cinque anni.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, beneficiano del maggior limite di età di anni cinque e delle altre preferenze stabilite dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

I tre aumenti di età di cui sopra non si cumulano.

Art. 3.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 6 e dirette al Ministero della guerra, debbono essere presentate dai candidati al comando dei distretti cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande presentate oltre il termine come sopra stabilito non saranno accolte.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati, precisando la specie dei titoli di studio di cui sono in possesso;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive variazioni di esso dovranno dare partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda, il quale, a sua volta, dovrà darne partecipazione ai comandi delle Regie accademie). Per gli ent. dislocati in Libia ed in A. O. tale partecipazione dovrà essere data anche a cura degli interessati, ai comandi delle Regie accademie, per il tramite dei comandi, enti, ecc. ai quali gli interessati medesimi sono di volta in volta trasferiti.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, in carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal Prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune;

3° certificato in carta da bollo da L. 4 attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento, rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato e deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso, e deve contenere l'attestazione se vi sia stata o non interruzione.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato direttamente dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito solo se l'iscrizione è anteriore al 28 ottobre 1922;

4° certificato di penalità, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di moralità e di buona condotta, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del comune in cui il concorrente ha la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa. Detti certificati, in carta da bollo da L. 4, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore;

7° fotografia recente, formato tessera, incollata su foglio di carta formato protocollo, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio, dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del podestà dal Prefetto;

8° i titoli di studio di cui il concorrente è in possesso.

Tali titoli dovranno essere in originale od in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzati. Non sono ammessi certificati, anche se legalizzati dai provveditorati agli studi.

Art. 4.

Le domande presentate dagli ufficiali residenti in Italia non saranno accettate dalle autorità riceventi se non saranno corredate da tutti i documenti indicati nel precedente articolo 3.

Dette autorità uniranno alle domande i seguenti documenti:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e i rapporti informativi;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trova alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente sia idoneo o meno al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e delle Colonie;

e) le informazioni dell'arma dei carabinieri reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

f) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914).

Le domande, così completate, saranno trasmesse direttamente ai comandi delle Regie accademie di Modena (per gli ufficiali di fanteria e cavalleria) e di Torino (per gli ufficiali di artiglieria e genio) e dovranno pervenire ai comandi medesimi non oltre il 15 maggio 1937-XV.

Art. 5.

La visita medico-collegiale di cui alla lettera *d*) del precedente art. 4 sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri.

L'esito della visita sarà comunicato agli interessati seduta stante; i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendono chiedere visite di appello o se vi rinuncino. Le dichiarazioni mediche relative alla visita suddetta dovranno nella stessa giornata, essere trasmesse alle autorità che hanno disposto la visita.

I concorrenti che verranno giudicati non idonei al servizio militare incondizionato e che non avranno chiesto visita di appello, saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa all'accademia competente unitamente alla dichiarazione di visita medica.

Per i concorrenti che avranno chiesto visita d'appello, le domande, con tutti i documenti allegati, saranno trasmesse alle accademie, le quali le accetteranno con riserva in attesa di conoscere l'esito della visita di appello.

Le visite mediche di appello saranno effettuate a Milano, Roma e Napoli, da tre speciali commissioni di appello costituite da un generale medico (presidente) e da due ufficiali medici superiori (membri) designati dalla direzione generale di sanità militare.

Appena avvenuta la visita collegiale, i direttori di sanità presidenti delle commissioni trasmetteranno ai presidenti delle commissioni mediche di appello l'elenco dei concorrenti che avranno chiesto tali visite.

I residenti delle commissioni mediche di appello a loro volta, appena avvenuta la visita, trasmetteranno i relativi verbali direttamente ai comandi delle accademie di Modena e Torino.

In tutte le visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di potere bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra, in patria ed in colonia.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60.

Art. 6.

Le domande presentate dagli ufficiali residenti in Egeo, in Libia ed in A. O., potranno, invece, essere accettate entro il termine stabilito anche se non complete dei documenti indicati all'art. 3. Tali documenti potranno essere presentati in seguito e fatti pervenire anche direttamente ai comandi delle Regie accademie, ma non oltre il 15 maggio 1937-XV. Per produrre i documenti stessi i predetti ufficiali potranno delegare persona di loro fiducia, residente in Italia, previa dichiarazione di piena accettazione di quanto verrà fatto dalla predetta persona di fiducia, da allegarsi alla domanda. Il nome di questa persona ed il suo recapito dovranno essere comunicati ai comandi delle Regie accademie, nel trasmettere le domande.

Alle domande di cui sopra, che verranno inoltrate alle accademie man mano che verranno presentate, le autorità riceventi allegheranno il rapporto informativo particolareggiato sul servizio prestato dall'ufficiale (lettera *c*) del precedente art. 4).

Il libretto personale (esemplare del corpo) e la copia dello stato di servizio (lettera *a*) e *b*) del predetto art. 4) saranno trasmessi direttamente alle accademie dalle autorità che custodiscono tali documenti, su richiesta delle autorità presso le quali le domande sono state presentate.

La dichiarazione di visita medica collegiale (lettera *d*) del predetto art. 4) sarà inviata appena possibile ma in modo che pervenga alle accademie non oltre il 15 maggio 1937-XV.

Le informazioni ed il certificato di cui alle lettere *e*) e *f*) del predetto art. 4 saranno richiesti agli enti competenti dalle autorità che custodiscono il libretto personale e lo stato di servizio e da queste inviate direttamente alle accademie non oltre il 15 maggio 1937-XV.

Art. 7.

Le visite mediche, per gli ufficiali di cui al precedente art. 6 verranno effettuate:

per l'Egeo, da una commissione composta dall'ufficiale superiore dirigente il servizio sanitario (presidente) e da due ufficiali medici (membri);

per la Libia e l'A. O. da commissioni mediche costituite da un tenente colonnello medico presidente e da due ufficiali medici, possibilmente superiori, membri; secondo disposizioni che emaneranno i rispettivi comandi truppe.

Le visite mediche di appello, per l'Egeo e la Libia saranno effettuate dalla commissione medica di appello di Napoli.

Per l'A. O., la commissione medica di appello sarà costituita dal generale medico dirigente il servizio sanitario e da due ufficiali superiori membri.

Art. 8.

Per l'esame dei titoli saranno costituiti presso le Regie accademie due commissioni esaminatrici: una per i concorrenti delle armi di fanteria e cavalleria, l'altra per quelli di artiglieria e genio.

Le due commissioni saranno rispettivamente nominate dai comandanti dei corpi d'armata di Bologna e Torino, e presiedute l'una dal comandante della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria, l'altra dal comandante della Regia accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

E' ammessa la sostituzione per ragioni di servizio, del presidente e dei membri di dette commissioni, durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutarsi saranno i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

b) i titoli di studio posseduti;

c) le votazioni riportate nei titoli di studio presentati.

Per la valutazione complessiva di detti titoli ogni componente della commissione esaminatrice disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente la commissione, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli e la graduatoria dei concorrenti.

I concorrenti che nella valutazione dei titoli riporteranno un punto inferiore ai 18/30 non saranno dichiarati idonei e verranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 9.

Per il 15 giugno 1937-XV, i comandi delle accademie trasmetteranno al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) l'elenco generale dei concorrenti con la graduatoria per arma, allegando le domande e gli altri documenti presentati dai concorrenti, o allegati dalle autorità gerarchiche, meno i libretti personali ed i documenti eventualmente restituiti ai concorrenti man mano eliminati dal concorso, come è detto in appresso.

Art. 10.

Il Ministero si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse di dover ammettere, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

I comandi delle accademie, ove lo ritengano, promuoveranno le preventive determinazioni del Ministero, ai fini delle esclusioni di cui sopra.

Ai concorrenti eventualmente eliminati dal concorso per qualunque motivo, i comandi delle Regie accademie restituiranno i documenti da essi presentati, tramite i comandi da cui i concorrenti dipendono.

Art. 11.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *Giornale militare*.

I concorrenti dichiarati idonei nel concorso, saranno nominati in servizio permanente effettivo nel limite dei posti disponibili e sulla base della graduatoria di cui all'art. 8.

I vincitori del presente concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'epoca e con l'anzianità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali.

Essi non dovranno frequentare i corsi di applicazione, saranno promossi — se prescelti — al grado di tenente, dopo quattro anni di grado, ed avranno la carriera limitata al grado di capitano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(1299)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al premio biennale di fondazione del dott. Daniele Vitalevi di L. 7000 per la migliore opera di diritto romano di autore italiano presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino.

Il preside della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino:

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2910, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1924, col quale la Regia università di Torino è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 disposto con testamento olografo dal dott. Daniele Vitalevi perchè « coll'interesse biennale di detta somma investita in rendita consolidata 3,50 %, sia bandito ogni due anni dalla Facoltà di legge un concorso con premio di L. 7000 fra tutti i cultori delle scienze legali in Italia per la miglior opera di diritto romano e civile alternativamente »;

Visti lo statuto e il regolamento di detta fondazione eretta in ente morale col Regio decreto sopra citato;

Dichiara aperto il concorso al premio biennale di fondazione del dott. Daniele Vitalevi, di L. 7000 per la migliore opera di autore italiano di diritto romano, alle condizioni che seguono:

1° le opere da presentarsi al concorso dovranno appartenere al quadriennio 1932-1935;

2° sono ammesse al concorso tanto le opere manoscritte, quanto quelle stampate, sia in volume a parte, sia in riviste e periodici italiani o stranieri;

3° le opere dovranno essere presentate al concorso entro il 15 giugno 1937-XV, possibilmente in numero di 5 esemplari, e in ogni modo in non meno di 3, accompagnate da una domanda in carta da bollo da L. 4, indirizzata al preside della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino (in via Po, 17);

4° l'opera premiata dovrà a cura del suo autore essere stampata, se presentata manoscritta, e recare nel frontispizio l'epigrafe: « Alla memoria dell'avv. prof. Marco Vitalevi »; e contenere inoltre un cenno biografico di questo illustre avvocato e professore; se l'opera è già stampata dovrà essere aggiunto un supplemento per l'epigrafe e pel cenno biografico.

Torino, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

Il rettore: S. PIVANO.

Il preside della Facoltà di giurisprudenza: E. CROSA.

(1264)

Concorso al posto di direttore del Regio gabinetto fotografico di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164;

Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, ed il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli e per esame al posto di direttore del Regio gabinetto fotografico di Roma (gruppo *B*, grado 8°), con l'annuo stipendio di L. 16.700 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3700.

Al predetto stipendio e supplemento saranno apportate le riduzioni e gli aumenti a norma di legge.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e tecnico e la cultura del candidato per il posto messo a concorso.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Le prove di esame consisteranno:

a) nell'esecuzione di due fotografie di opere d'arte (un'architettura e un dipinto);

b) nell'esecuzione della tricromia di un dipinto;

c) nell'esecuzione di una fotografia relativa ad una bellezza naturale.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per un periodo di tre anni; trascorso questo termine, in base al risultato di una ispezione da ordinarsi dal Ministero, il vincitore sarà nominato stabilmente oppure sarà esonerato.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, successivamente, ma non oltre 10 giorni prima della convocazione della Commissione i documenti.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale comparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 d'iscrizione, per l'anno XV al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, vistato dal Segretario politico o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice-segretari del P.N.F.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del Paese in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del P.N.F.;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o della causa fascista dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo, legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo o sono impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati da produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*), purchè comprovino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto, o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità da cui dipendono.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli o dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti, titoli e lavori presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero. E' solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'anno XV E. F. per i Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: « Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti Divisione III - Roma ». Essi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritta in modo chiaro una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Inoltre, a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1265)

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale, in seguito a rinunzia del dott. Falbo Antonio, già dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale al comune di Longobucco, viene dichiarato vincitore di detta condotta il dott. Cataldo Francesco Passavanti, già dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale nel comune di Torano Castello;

Ritenuta la necessità di procedere, a termine dell'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla dichiarazione del vincitore della condotta veterinaria consorziale nel comune di Torano Castello, resasi vacante;

Decreta:

Il dott. Angelo Boscarelli di Francesco, che segue nella graduatoria, è dichiarato vincitore al posto di veterinario condotto consorziale nel comune di Torano Castello.

Cosenza, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio precedente decreto n. 10716 del 20 novembre 1936, col quale al dott. Falbo Antonio veniva assegnato il posto di veterinario consorziale nel comune di Longobucco;

Vista la deliberazione 27 febbraio 1937 con la quale il podestà di Longobucco dichiara rinunziatario al posto di veterinario consorziale di quel Comune il predetto dott. Falbo, perchè trascorso il termine assegnatogli per prendere servizio;

Ritenuta la necessità di procedere, a termine dell'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla dichiarazione del vincitore della condotta veterinaria consorziale nel comune di Longobucco;

Decreta:

Il dott. Cataldo Francesco Passavanti, che segue nella graduatoria il dott. Falbo Antonio, e che ha indicato in ordine preferenziale la condotta di Longobucco, è dichiarato vincitore al posto di veterinario condotto consorziale nel comune di Longobucco.

Cosenza, addì 3 aprile 1937 Anno XV

Il Prefetto.

(1263)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.